

(N. 19)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1948

Termine per la presentazione delle domande di concessione, con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e 27 dicembre 1947, n. 1710.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1947, n. 1710, vennero stabiliti i termini di tempo per la presentazione delle domande per la concessione, a cooperative di contadini, di terreni incolti o insufficientemente coltivati, disponendosi che debbono essere dichiarate inammissibili le domande che fossero presentate dopo il 31 maggio precedente l'inizio dell'annata agraria dalla quale l'associazione istante intende debba decorrere la concessione domandata.

Tale disposizione è intesa a duplice scopo: l'uno, di evitare l'affollamento delle domande di concessione alla fine dell'estate, alla vigilia dell'inizio della nuova annata agraria, che provoca ingorgo di lavoro per le commissioni, difficoltà nell'espletamento degli accertamenti tecnici, dannose prolungate incertezze (riflettenti sullo svolgimento delle operazioni stagionali) sia per i conduttori dei terreni richiesti che per le cooperative aspiranti alla concessione, inevitabile tardività di una parte almeno delle decisioni e delle immissioni in possesso rispetto all'epoca dei lavori preparatori e delle semine; l'altro, di consentire la tempestiva esecuzione degli accertamenti tecnici nei confronti dello stato colturale dei terreni che formano oggetto delle domande di concessione e di assicurare la piena probatorietà degli accertamenti tecnici.

Da quest'ultimo aspetto è appena il caso di rilevare che mentre è facile, nel mese di giugno, accertare quali colture siano in atto o siano state praticate nell'annata agraria in corso e con quali cure e risultati, non altrettanto facile e comunque non del tutto probatorio può riuscire analogo accertamento alla fine dell'estate o al principio dell'autunno, sia che l'accertamento debba riguardare l'annata agraria precedente (nei cui confronti qualche elemento, anche essenziale, potrebbe avere subito mutamenti) sia che debba riguardare l'annata agraria che si inizia (nei cui con-

fronti alle affermazioni della cooperativa istante il conduttore può contrapporre altre che, in quanto riguardino operazioni per la cui esecuzione il tempo utile non sia ancora trascorso, sfuggono a controllo decisivo).

Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1947, n. 1710, peraltro, non hanno incontrato il favore della Confederazione, la quale — adducendo che soltanto dopo l'ultimazione dei lavori estivi le organizzazioni dei contadini sono in grado di attendere alla raccolta delle domande di terra da parte degli organizzati e di curare la presentazione e documentazione delle istanze delle cooperative — chiede che nessun termine di tempo sia posto e che, abrogandosi il predetto articolo 1, sia consentita la presentazione delle istanze delle cooperative in qualsiasi periodo dell'anno.

Analoghe richieste sono state formulate da organizzazioni periferiche dei lavoratori e interrogazioni parlamentari.

È evidente che le motivazioni surriferite, adottate a sostegno della richiesta, non possono aver peso tale da menomare il prevalente interesse nazionale che ispirò l'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1947, n. 1710, la cui applicazione varrà ad eliminare i gravissimi inconvenienti, rilevati negli anni precedenti, della tumultuarietà della presentazione delle istanze di concessione.

Tuttavia, per questa prima annata di applicazione della nuova disposizione, può riconoscersi che gli impegni della recente campagna elettorale possono aver distratto gli organizzatori dal compito di volgarizzare, fra le masse interessate, la disposizione stessa e che sia perciò opportuna una eccezionale brevissima riapertura del termine, la quale contempererà le opposte esigenze.

A ciò è inteso l'unito schema di disegno di legge, del quale si propone la presentazione al Parlamento con richiesta di discussione di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente alle concessioni con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, le domande presentate dopo il 31 maggio 1948 da associazioni di contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, intese ad ottenere la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e 27 dicembre 1947, n. 1710, non incorrono nella dichiarazione di inammissibilità, prevista dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710, semprechè la presentazione sia avvenuta o abbia luogo entro il 31 luglio 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e ha effetto dal 1° giugno 1948.